

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE E ARTICOLI VARI, TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELL'ERSU DI PALERMO

CIG: 7055419BEF

Art 1 - OGGETTO

Premesso che la gara ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di alimenti, bevande calde, bevande fredde e articoli vari presso le R.U. dell'ERSU, autorizzare l'indizione della gara per la concessione, ai sensi dell' mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 50/2016 che al comma 1 recita: "Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

La Concessione comprende la disponibilità degli spazi individuati dall'Amministrazione per la collocazione dei distributori e prevede le seguenti attività da parte del Concessionario:

- fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati;
- realizzazione e/o adeguamento di impianti di allaccio elettrici e idrici per l'alimentazione dei distributori;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori, per tutta la durata del Contratto;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione, e contestuale ripristino degli spazi.

Per l'elenco delle sedi comprese nella Concessione, l'individuazione degli spazi per la collocazione dei distributori, le caratteristiche dei prodotti da distribuire, le specifiche tecniche relative ai distributori e le prestazioni da garantire nel corso del Contratto, si rinvia agli articoli descrittivi del Capitolato e agli Allegati.

Art. 2 - Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data del verbale di consegna e messa in funzione dei distributori, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La scadenza del contratto è da ritenersi tassativa e non sarà, pertanto, necessario procedere ad alcuna comunicazione scritta fra le parti.

Non è previsto tacito rinnovo.

Alla scadenza, la concessione viene prorogata fino al completamento della nuova gara, tranne che il Concessionario comunichi formalmente che non intenda avvalersi della proroga per adempimento gara.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

L'aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare la somma di € 800,00 per ciascun distributore automatico, per un totale di € 19.200,00 all'anno (24 distributori automatici X € 800,00), qualora fosse aumentato il numero dei distributori anche l'importo del contributo

verrà aumentato in misura di € 800,00 per ciascun distributore.

Il valore della Concessione, stimato secondo quanto previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è corrispondente ad un valore complessivo presunto di Euro 96.000,00 (€19.200,00 per anni 5). Tale stima, desunta da dati storici inerenti il servizio di distribuzione svolto negli ultimi due anni, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio di distribuzione automatica presso le sedi dell'Amministrazione.

ART. 4 - CS - COORDINATORE DEL SERVIZIO

Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario deve nominare un proprio CS (Coordinatore del Servizio), professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal Capitolato.

Il Concessionario deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del CS.

I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio, pena la revoca della Concessione.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del Concessionario e di referente ufficiale per il RUP.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dei distributori e deve mantenere un contatto continuo con il RUP, rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa.

A titolo esemplificativo, Il CS (o il suo sostituto) provvede a:

- organizzare e coordinare tutte le attività previste per l'installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori presso le sedi dell'Amministrazione;
- coordinare il personale addetto dal Concessionario alle suddette attività;
- informare costantemente il RUP sull'andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni e proponendo gli opportuni correttivi;
- trasmettere o rendere accessibile al RUP l'elenco aggiornato dei distributori, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato, conseguenti a installazioni, spostamenti o disinstallazioni delle macchine;
- produrre o rendere accessibili al RUP report tecnici e statistici sulle attività svolte.

Il CS rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dall'Amministrazione e/o dal RUP si intendono fatte al Concessionario.

Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS

e/o sostituto, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina.

L'Amministrazione, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del CS e/o del suo sostituto, senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.

In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta, pena la risoluzione del Contratto.

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il Concessionario corrisponde all'Amministrazione un canone di Concessione annuale forfetario onnicomprensivo, costituito da una quota fissa annuale, pari a Euro 19.200,00 + IVA o al maggiore importo offerto in sede di Gara;

Il Concessionario provvede al pagamento del canone in rate semestrali anticipate, come segue:

- il primo versamento semestrale deve essere effettuato prima dell'inizio del Contratto e documentato al momento della stipula o alla data del verbale di consegna del servizio;
- i successivi versamenti semestrali devono essere effettuati entro 30 giorni solari dall'inizio del semestre di riferimento; la relativa disposizione di bonifico deve essere trasmessa in copia o resa accessibile al RUP entro 7 (sette) giorni solari successivi al versamento.

I versamenti sono effettuati dal Concessionario tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell'Amministrazione, presso l'Istituto cassiere, previa emissione di relative fatture da parte dell'Amministrazione.

Qualora le fatture non siano emesse con almeno 30 giorni solari di anticipo sul termine suddetto, i pagamenti possono essere effettuati entro 30 giorni solari dalla data delle stesse fatture.

Il Concessionario si impegna a pagare per intero le rate di canone, senza mai poterle scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione, e qualunque sia l'andamento economico del servizio e dell'attività di distribuzione correlata.

In caso di ritardi nel pagamento delle singole rate di canone, l'Amministrazione applica le seguenti penali, per un massimo di tre ritardi complessivi nel corso di durata della Concessione:

- al primo ritardo, Euro 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg. solari;
- al secondo ritardo, Euro 2.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg. solari;
- al terzo ritardo, Euro 3.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg. solari.

Al quarto ritardo, o in caso di mancato pagamento di una o più rate di canone o di ritardo nel pagamento delle singole rate superiore ai 15 giorni solari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio il Concessionario deve costituire una garanzia a favore dell'Amministrazione, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore complessivo della Concessione ai sensi dell'Art 103 del Codice.

La cauzione o fideiussione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario per danni superiori al valore garantito.

Il documento di garanzia deve essere prodotto dal Concessionario alla stipula del Contratto o all'atto della consegna del servizio.

La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente:

- la decorrenza dalla data di inizio della Concessione;
- la validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, "Scadenza dell'obbligazione principale" del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione è svincolata, al termine del Contratto, dopo che il Concessionario ha provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per i distributori.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di garanzia all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali il Concessionario stesso debba rispondere.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 - PERSONALE ADDETTO

Il Concessionario deve disporre, per l'espletamento delle attività operative connesse con la Concessione, di personale adeguatamente qualificato, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

In particolare, il personale utilizzato per l'espletamento delle attività di manutenzione e riparazione dei distributori deve essere dotato di idonei attestati tecnico-professionali.

Il Concessionario deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio di distribuzione, organizzando opportunamente le attività connesse e tenendo conto dei periodi e degli orari di massima utilizzazione dei distributori da parte degli utenti.

Se richiesto dal RUP, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario trasmette o rende accessibile l'elenco degli addetti alle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente.

Durante le attività operative all'interno delle sedi dell'Amministrazione, gli addetti del Concessionario sono obbligati a:

- a) indossare una tenuta o divisa di lavoro appropriata ed omogenea, tale da renderli chiaramente riconoscibili;
- b) recare esposto e ben visibile un apposito cartellino personale di riconoscimento, riportante la denominazione sociale del Concessionario e il proprio nominativo;
- c) attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande e al **Manuale HACCP** adottato dal Concessionario;
- d) mantenere un comportamento irreprensibile, consono all'ambiente universitario, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti dei referenti dell'Amministrazione e degli utenti della distribuzione.

Con riferimento ai sopra elencati punti a) e b), la divisa di lavoro e il cartellino di riconoscimento sono forniti a cura e spese del Concessionario.

Con riferimento al suddetto punto c), il Concessionario deve informare e formare il personale addetto in merito sulle procedure applicative di conservazione, trasporto e distribuzione degli alimenti, nonché di igiene e sanificazione delle attrezzature, previste in applicazione delle norme in materia di sicurezza alimentare e del Manuale HACCP.

In caso di infrazione agli obblighi sopraelencati - a), b), c), d) - rilevata dal RUP, anche sulla base di segnalazioni dei Responsabili di sede e/o degli utenti, oppure a seguito di controlli a campione, **l'Amministrazione applica le seguenti penali,** per un massimo di tre infrazioni nel corso una annualità della Concessione:

- Euro 250,00 alla prima infrazione;
- Euro 500,00 alla seconda infrazione;
- **Euro 1.000,00** alla terza infrazione.

Alla quarta infrazione l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

L'Amministrazione rimane estranea al rapporto tra gli addetti alle attività di distribuzione e il Concessionario, che è integralmente responsabile degli adempimenti previsti a carico proprio e del proprio personale.

Tuttavia, a fronte di comportamenti inappropriati o non idonei alle attività previste, accertati anche a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede e/o degli utenti, il RUP può richiedere al CS l'allontanamento del personale addetto dal servizio presso le sedi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può inoltre disporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'accertamento dei requisiti, obblighi e adempimenti indicati nel presente articolo, tramite controlli da parte del RUP o di altre figure incaricate, eseguiti a campione oppure a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede e/o degli utenti.

Le eventuali infrazioni configurabili come violazioni di obblighi normativi da parte del Concessionario sono denunciate dall'Amministrazione alle autorità competenti e possono comportare la risoluzione del Contratto.

ART. 8 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il concessionario dovrà installare nei locali individuati dall'ente le tipologie e le quantità di distributori descritte nell'Allegato A.

Resta inteso che le popolazione rappresentate sono puramente indicative, senza che il Concessionario possa avanzare pretese per l'eventuale aumento o diminuzione di quanto indicato.

Come caratteristiche generali i distributori automatici utilizzati per la Concessione devono:

- essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione incendi;
- rispettare la norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;
- rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
- essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria.

In particolare, riguardo all'ultimo punto, devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene, quali, a titolo esemplificativo:

- impiego, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di igienizzazione;
- sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi;
- adeguata protezione dell'apertura di erogazione tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati (ad esempio, con meccanismo di retro-chiusura interna, durante il prelevamento del prodotto da parte dell'utente).

Di seguito si riportano, infine, le ulteriori specifiche e i requisiti minimi richiesti per i distributori da installare presso le sedi dell'Amministrazione:

- essere **tutti nuovi**, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;

- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
- essere predisposti per il <u>pagamento in contanti</u> in valuta corrente (Euro) e dotati di idoneo dispositivo rendi-resto;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- consentire anche il **pagamento con sistema elettronico**, tramite dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile, in grado di gestire credito a scalare;
- essere tecnologicamente idonei o adattabili all'applicazione di un sistema di controllo remoto della funzionalità (v. TELEMETRIA).

Le chiavi o tessere elettroniche sono distribuite dal Concessionario, a seguito di richiesta degli utenti, con modalità concordate fra il RUP e il CS e diffuse mediante affissione di apposito avviso sui distributori automatici o i Box di distribuzione.

Il Concessionario si obbliga a distribuire le chiavi o tessere elettroniche gratuitamente (ossia senza spese né deposito cauzionale) agli studenti ospiti delle R.U. e ai dipendenti dell'Amministrazione che ne facciano richiesta, fatto salvo il costo corrispondente all'eventuale importo precaricato, comunque non superiore ad Euro 5,00, interamente utilizzabile dall'utente.

Nella parte frontale le macchine devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:

- denominazione sociale del Concessionario;
- · numero o codice identificativo della macchina;
- recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni
 o mancata o irregolare erogazione di prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso (v.
 ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI).

L'Amministrazione non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno delle R.U.

La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

Art.9 - Sopralluogo

Le ditte dovranno effettuare, presso le Residenze Universitarie dell'ERSU di Palermo descritte nell'Allegato A, apposito sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara, al fine di prendere conoscenza di tutte le condizioni, circostanze ed esigenze generali e particolari aventi influenza sulla formulazione del progetto tecnico e della offerta da presentare.

Il suddetto sopralluogo dovrà essere effettuato secondo le modalità descritte nel "Disciplinare di gara", il responsabile avrà cura di rilasciare "certificazione di avvenuto sopralluogo" dalla

quale risulterà che la ditta ha effettuato il sopralluogo ed è stata resa edotta di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi il servizio .

Tale certificazione dovrà essere inserita nella busta contenente la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

ART. 10 - TIPOLOGIA E GESTIONE DEI PRODOTTI

I prodotti di riferimento per la Concessione sono elencati in *Allegato B.*

Tale elenco è parzialmente vincolante, ma è consentita la distribuzione di altri prodotti alternativi o integrativi, con le modalità descritte nel successivo articolo (v. **LISTINO PRODOTTI E PREZZI).**

I prodotti devono comunque essere tutti di primissima qualità, di preferenza appartenenti a marche di rilevanza nazionale, conformi alle norme specifiche in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti e bevande.

Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione, in particolare in relazione a:

- qualità dei prodotti in vendita;
- procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti.

In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del **Manuale HACCP** adottato dal Concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici.

Il Concessionario, pertanto, deve osservare e far osservare al personale addetto:

- il rispetto del D.Lgs n. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare;
- l'applicazione delle modalità operative previste dalla standard UNI EN ISO 22000/2005 e dal proprio Manuale HACCP;
- l'adozione di eventuali modifiche operative che dovessero rendersi necessarie nel corso del Contratto ai fini igienico-sanitari, per modifiche normative o a seguito di specifiche richieste o disposizioni delle autorità sanitarie competenti.

Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.

L'Amministrazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.

Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, l'Amministrazione addebita al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

ART. 11 - LISTINO PRODOTTI E PREZZI

I prodotti e i prezzi di riferimento per la Concessione sono dedotti dalla gestione uscente del servizio ed elencati in *Allegato B*.

L'Allegato non costituisce un listino da applicare, ma definisce una griglia di prodotti parzialmente vincolante, secondo le modalità riportate nel seguito del presente articolo, mentre i prezzi ivi indicati devono intendersi come prezzi massimi applicabili dal Concessionario.

Entro 15 giorni solari dalla stipula del Contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio, il CS deve predisporre in accordo con il RUP il Listino ufficiale della Concessione, di seguito indicato semplicemente come *Listino*, nel quale sono elencati i prodotti formalmente ammessi alla distribuzione presso le sedi dell'Amministrazione e i relativi prezzi unitari, distinti in due fasce:

- 1. prezzi per pagamento in contanti;
- 2. prezzi per pagamento elettronico, tramite tessera o chiave, carta di credito e bancomat.

I prezzi unitari della fascia 1 non possono superare quelli massimi indicati in *Allegato B,* ma il Concessionario, nella fase di predisposizione del Listino, per proprie ragioni commerciali, può concordare con il RUP prezzi inferiori, purché arrotondati ai cinque centesimi di Euro.

I prezzi unitari della fascia 2 devono prevedere uno sconto, non inferiore al 5%, rispetto ai prezzi in contanti, al fine di incentivare l'uso delle forme di pagamento elettronico.

In prima applicazione il Listino deve contenere i seguenti prodotti con i rispettivi prezzi unitari, articolati nelle due fasce sopra descritte:

- a) tutti i Prodotti base elencati in Allegato B, salvo diverse indicazioni del RUP;
- b) i prodotti compresi fra i *Prodotti complementari* elencati in *Allegato B* ed autorizzati dal RUP;
- c) i prodotti compresi fra i *Prodotti speciali* elencati in *Allegato B* ed autorizzati dal RUP;
- d) gli eventuali *prodotti alternativi* ai Prodotti complementari e speciali, purché tipologicamente corrispondenti o assimilabili e qualitativamente pari o superiori, offerti dal Concessionario in sede di Gara ed autorizzati dal RUP;
- e) gli eventuali *prodotti integrativi* offerti dal Concessionario in sede di Gara ed autorizzati dal RUP.

Riguardo ai suddetti punti b) e c), il RUP può autorizzare l'inserimento nel Listino e la conseguente distribuzione di tutti i prodotti compresi fra quelli complementari e speciali oppure solo di una parte di essi, sulla base di considerazioni inerenti le caratteristiche dei prodotti, la loro disponibilità e le esigenze delle sedi e/o degli utenti.

Riguardo ai suddetti punti d) ed e), il RUP può autorizzare l'inserimento nel Listino dei prodotti alternativi e integrativi offerti, dopo una verifica comparativa con quelli di riferimento, allo stesso prezzo massimo previsto per i prodotti tipologicamente corrispondenti o assimilabili

elencati in Allegato B.

Il RUP e il CS concordano le procedure per dare la massima diffusione e pubblicità al Listino presso le sedi e gli utenti che usufruiscono della distribuzione automatica.

I Prodotti base inseriti nel Listino sono da considerare prioritari e prevalenti rispetto agli altri prodotti (complementari, speciali, alternativi, integrativi).

Pertanto, il Concessionario:

- **deve garantire** la disponibilità costante e continuativa nei distributori in uso presso le sedi dell'Amministrazione dei Prodotti base inseriti nel Listino;
- è autorizzato a distribuire tutti gli altri prodotti inseriti nel Listino, senza che ciò riduca o comprometta la distribuzione prevalente dei Prodotti base;
- è obbligato ad applicare i prezzi previsti dal Listino;
- **non è autorizzato** a distribuire prodotti che non siano inseriti nel Listino, né a praticare prezzi diversi da quelli del Listino, salvo gli eventuali aggiornamenti descritti nel seguito del presente articolo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso del Contratto, di richiedere o autorizzare modifiche al Listino, sulla base di considerazioni inerenti le esigenze delle sedi interessate e/o le richieste degli utenti e/o la disponibilità dei prodotti.

Per esigenze di carattere stagionale o a fronte di mutate preferenze dei consumatori o di cambiamenti nel mercato della distribuzione e nella disponibilità dei prodotti, oppure per proprie ragioni commerciali, lo stesso Concessionario può proporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'inserimento in Listino di altri prodotti alternativi o integrativi, anche se non indicati in offerta in sede di Gara.

Pertanto, il Listino può essere aggiornato nel corso del Contratto su iniziativa del RUP o del CS, prevedendo:

- la sostituzione o semplicemente la cessazione della distribuzione per uno o più prodotti presenti in Listino;
- l'inserimento e la conseguente distribuzione di nuovi prodotti, anche non compresi fra quelli elencati in *Allegato B* o indicati in offerta.

I prezzi dei nuovi prodotti, eventualmente inseriti in Listino e non compresi in **Allegato B**, sono concordati fra il CS e il RUP, che, prima di autorizzarli, procede a specifiche verifiche comparative di mercato, tenendo anche conto dei prezzi dei prodotti di riferimento tipologicamente corrispondenti o assimilabili elencati in **Allegato B** e/o già presenti nel Listino. L'erogazione dei nuovi prodotti è consentita al Concessionario solo dopo la formale approvazione del Listino aggiornato da parte del RUP.

Tutti i prezzi devono essere esposti e chiaramente leggibili sul frontale dei distributori: ogni prezzo in corrispondenza del prodotto erogabile.

I prezzi dei Prodotti base sono fissi ed invariabili almeno per i primi due anni di Contratto. I prezzi di tutti gli altri prodotti sono fissi ed invariabili almeno per il primo anno di Contratto. Dopo i suddetti periodi il Concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico.

Gli aumenti possono essere richiesti nella misura del 75% dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico.

Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di Euro.

La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal CS al RUP, corredata da un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e da una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti.

L'Amministrazione procede ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenesse i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.

Solo a seguito della formale autorizzazione dell'Amministrazione il Listino aggiornato con i prezzi oggetto di revisione è applicabile dal Concessionario.

Il rigoroso rispetto del Listino, sia nella distribuzione dei prodotti che nell'applicazione dei prezzi, è oggetto di verifiche da parte del RUP, eseguite a campione o a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede e/o degli utenti.

Nel caso sia rilevata la distribuzione di prodotti non inseriti nel Listino e/o l'applicazione di prezzi non conformi allo stesso Listino, l'Amministrazione applica le seguenti penali, per un massimo di tre infrazioni complessive nel corso della Concessione:

- Euro 1.000,00 alla prima infrazione;
- Euro 2.000,00 alla seconda infrazione;
- Euro 4.000,00 alla terza infrazione.

Alla quarta infrazione l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ OPERATIVE

Il Concessionario si impegna a gestire il servizio rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente, attenendosi agli standard qualitativi minimi delineati nel Capitolato e dando piena attuazione a quanto proposto in offerta in sede di Gara.

Il Concessionario provvede alla gestione del servizio e delle macchine di distribuzione, svolgendo le attività elencate di seguito.

- Installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori
- Rifornimento e gestione dei distributori
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Disinstallazioni dei distributori e ripristino degli spazi
- Attività di supporto, gestione dati e telemetria
- Assistenza agli utenti e gestione reclami

Tutte le attività operative di installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori presso l'Amministrazione devono essere svolte nei giorni ed orari di apertura delle sedi che

usufruiscono del servizio, in linea di massima dal lunedì al venerdì, fra le ore 8:00 e le ore 14:00.

Nello specifico, le fasce orarie per la programmazione e l'esecuzione delle singole attività operative devono essere concordate con il RUP e con i Responsabili di sede, in modo da evitare o ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie delle strutture universitarie e in relazione agli orari di apertura delle stesse strutture.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, l'intensificazione o l'estensione delle attività di servizio presso determinate sedi, in occasione di eventi che possono comportare un prevedibile aumento degli utenti della distribuzione automatica, quali, a titolo di esempio: convegni, cerimonie, mostre, aperture straordinarie delle sedi, rassegne e manifestazioni culturali, etc..

Inoltre, per gli eventi di maggior rilievo, caratterizzati da un elevato incremento dell'utenza, l'Amministrazione può richiedere l'adozione del Piano operativo di installazioni temporanee delineato dal Concessionario in offerta in sede di Gara, con modalità attuative concordate fra il CS e il RUP.

Il Concessionario non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere, rallentare o interrompere il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Amministrazione.

La sospensione o il rallentamento o l'interruzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e può determinare la risoluzione del Contratto, previa formale diffida ad adempiere da parte dell'Amministrazione.

Per la descrizione dettagliata delle singole attività operative si rinvia agli articoli specifici del Capitolato.

ART. 13 - UTILIZZO DEGLI SPAZI E IMPIANTISTICA

Gli spazi concessi dall'Amministrazione per l'installazione e la gestione dei distributori sono all'interno delle R. U. dell'ERSU di Palermo.

Per l'elenco delle sedi e degli spazi destinati alle installazioni del parco macchine iniziale si rinvia all'Allegato A.

Il Concessionario deve installare i distributori e i Box di distribuzione negli spazi designati, posizionandoli in modo da evitare danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti circostanti, con opportuni accorgimenti, quali, a titolo di esempio: rivestimenti in gomma per i piedini o la base di supporto delle macchine, a protezione del pavimento; pannelli isolanti da posizionare posteriormente alle macchine, a protezione delle pareti e degli intonaci, etc...

Gli impianti per gli allacciamenti elettrici e idrici delle macchine devono essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le eventuali prescrizioni dall'Ufficio Tecnico.

Se previsto dalle norme o richiesto dall'Ufficio Tecnico, immediatamente a monte delle macchine devono essere installati un interruttore differenziale, sulla linea di alimentazione elettrica, ed un rubinetto di arresto, sulla linea di alimentazione idrica.

Nella realizzazione degli impianti deve essere salvaguardata anche l'estetica degli spazi, evitando allacci volanti e mantenendo, per quanto possibile occultati cavi, prese, interruttori e

rubinetti.

Il Concessionario deve inoltre prevedere l'installazione di distributori di bevande calde autoalimentati, con serbatoio di acqua interno, per le sedi in cui risulti impossibile la realizzazione di idoneo allaccio idrico.

Se lo ritengono opportuno, il RUP e/o i Responsabili di sede possono richiedere che le installazioni e la predisposizione degli impianti di allaccio siano eseguite alla presenza e/o sotto la supervisione di un tecnico competente per l'Amministrazione.

Il Concessionario si obbliga a:

- a) utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per le finalità del servizio affidato in Concessione e delle attività connesse;
- b) eseguire, a proprie cura e spese, tutti gli interventi di trasporto, installazione, realizzazione degli impianti di allaccio e attivazione dei distributori negli spazi designati;
- c) dotare i distributori o i gruppi di distribuzione di idonei contenitori portarifiuti, in quantità e di capienza adeguate alle macchine installate e all'utenza potenziale.
- d) mantenere i distributori e gli spazi concessi in condizioni ottimali di decoro, provvedendo con regolarità allo svuotamento dei portarifiuti a servizio delle macchine, al ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli utenti della distribuzione, e, qualora necessario (ossia in presenza di macchie e/o sporcizia derivanti dall'uso dei distributori), alla pulizia delle superfici esterne delle macchine e dello spazio circostante (pavimento e pareti);
- e) eseguire, a proprie cura e spese, ogni intervento di miglioramento, adeguamento o sostituzione dei distributori e/o degli impianti di allaccio che risulti necessario per dare attuazione a modifiche normative o a specifiche richieste da parte delle autorità competenti (Comune, Vigili del Fuoco, ASL e Autorità Sanitarie, etc.) o degli uffici dell'Amministrazione con competenze tecniche (Uffici Tecnici, etc.);
- f) eseguire, a proprie cura e spese, ogni intervento di disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, nonché di ripristino degli spazi.

Riguardo al suddetto punto a), qualsiasi mutamento nella destinazione e nell'uso degli spazi può determinare la risoluzione di diritto del Contratto.

Riguardo al suddetto punto d): i contenitori devono essere posizionati a corredo di tutte le macchine e, se previsto dai regolamenti vigenti, predisposti per la raccolta differenziata.

Per i Box di distribuzione i contenitori devono essere preferibilmente integrati nella struttura del Box e chiaramente segnalati, a beneficio degli utenti; per gli altri distributori i contenitori sono posizionati esternamente, adiacenti alle macchine e devono essere dotati di coperchio a chiusura basculante o a ritorno automatico.

Riguardo al suddetto punto e), gli interventi di adeguamento o sostituzione devono essere eseguiti dal Concessionario in osservanza di norme e/o disposizioni presenti e future, attinenti l'esercizio delle attività connesse con la Concessione e le caratteristiche tecniche delle macchine e degli impianti di allaccio.

Gli spazi per la collocazione dei distributori e le aree di svolgimento delle attività operative svolte dal Concessionario presso le sedi dell'Amministrazione, devono, al termine di ogni

intervento, essere lasciate pulite e libere da eventuali materiali di risulta (scatole, imballaggi, cellophane, etc.).

Il personale addetto del Concessionario provvede, senza oneri per l'Amministrazione, al completo smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dalle attività operative (installazioni, rifornimenti, manutenzioni, etc.).

ART. 14 - INSTALLAZIONI, SPOSTAMENTI E SOSTITUZIONI

I dati inerenti il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori e dei Box di distribuzione necessari a soddisfare l'esigenza iniziale dell'Amministrazione sono ricavabili dall'elenco in **Allegato A**.

<u>Il parco macchine iniziale</u>, richiesto all'avvio della Concessione è quello descritto nello stesso *Allegato A* e non è suscettibile di variazioni su iniziativa del Concessionario.

Il Concessionario deve ricostituire lo stesso parco macchine descritto in Allegato, installando tutti i distributori ivi elencati, della stessa tipologia (quattro tipologie generali: bevande calde / bevande fredde / alimenti oreconfezionati / spremute di arancia) e con la stessa dislocazione nelle sedi, a meno di eventuali diverse disposizioni impartite dal RUP per mutamenti, nella disponibilità degli spazi o nelle esigenze delle strutture, intervenuti successivamente alla redazione degli atti di gara, o conseguenti ad adeguamenti tecnologici delle macchine di distribuzione.

Le installazioni devono avere inizio subito dopo la stipula del Contratto o la consegna del servizio ed essere eseguite **entro il termine massimo previsto in** *Allegato C*, secondo un calendario concordato fra il CS e il RUP, eventualmente dopo aver sentito i Responsabili delle sedi interessate.

Il Concessionario deve inoltre coordinarsi con la Società concessionaria uscente, secondo le direttive del RUP, per effettuare le nuove installazioni contestualmente alla rimozione dei distributori appartenenti alla precedente gestione, in modo da ridurre al minimo possibile la sospensione del servizio di distribuzione e i disagi per l'utenza.

La sospensione del servizio dovuta al cambio di gestione deve comunque essere contenuta, con riferimento alla funzionalità di singoli distributori o punto di distribuzione (distributori aggregati in gruppi o Box di distribuzione) entro il tempo massimo indicato in *Allegato* C.

La consistenza del parco macchine iniziale non è vincolante per tutta la durata del Contratto. L'Amministrazione ha infatti la facoltà, a proprio giudizio e in relazione alle esigenze delle sedi interessate, di modificare in aumento o diminuzione il numero dei distributori.

Inoltre, le collocazioni iniziali possono subire, nel corso del Contratto, spostamenti per esigenze proprie dell'Amministrazione e/o delle strutture interessate, quali, a titolo d'esempio: trasferimento di sedi, modifiche strutturali degli edifici, necessità di garantire la sicurezza degli edifici e l'agibilità dei percorsi d'esodo, etc..

In relazione alle suddette esigenze di sicurezza, tutte le collocazioni del parco macchine iniziale possono essere soggette, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, a verifiche.

Pertanto, l'Amministrazione può richiedere o autorizzare, in qualsiasi momento nel corso del

Contratto:

- l'aumento dei distributori elencati in *Allegato A,* con nuove installazioni ed eventuale estensione del servizio ad altre sedi non comprese in elenco;
- la riduzione dei distributori elencati, con conseguente disinstallazione e ritiro di quelli dismessi;
- lo spostamento dei distributori, nell'ambito delle stesse sedi elencate in *Allegato A*, o anche in sedi diverse da quelle in elenco;
- la sostituzione dei distributori, in relazione ad esigenze di adequamento del parco macchine.

Le installazioni successive, per i distributori ed eventuali Box di distribuzione non compresi nel parco macchine iniziale, sono disposte o autorizzate dal RUP, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, previa valutazione di specifiche richieste pervenute dai Responsabili delle sedi interessate o di proposte formulate dal CS.

Tutte le nuove installazioni possono essere soggette a verifica preliminare, in merito alla collocazione individuata, che deve essere rispondente alla norme in materia di sicurezza, in particolare per quanto attiene le vie di esodo in casi di emergenza.

Inoltre, se lo ritengono necessario, il RUP e/o i Responsabili di sede possono richiedere, prima, durante e dopo le installazioni, ulteriori pareri e/o verifiche all'Ufficio Tecnico, in particolare per quanto attiene la realizzazione degli impianti elettrici e idrici a cui sono allacciati i distributori.

Lo spostamento dei distributori segue le stesse procedure e modalità previste per le nuove installazioni: è disposto o autorizzato dal RUP, previa valutazione di specifiche richieste pervenute dai Responsabili delle sedi interessate o di proposte formulate dal CS, e può essere soggetto a pareri e/o verifiche da parte dell'USPP e degli Uffici Tecnici.

<u>La sostituzione dei distributori</u> può essere concordata fra i Responsabili di sede e il Concessionario per le mutate esigenze della distribuzione in sede (a titolo di esempio: per aumentare o diversificare la capacità di distribuzione; a fronte di un mutamento quantitativo o tipologico dell'utenza).

La sostituzione deve essere comunque avallata e autorizzata dal RUP, mentre è soggetta a verifica solo in caso di alterazioni significative del posizionamento e/o degli ingombri dei distributori.

Il RUP, inoltre, può disporre la sostituzione delle macchine nei casi di ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, dovuti all'inefficienza e/o obsolescenza di uno o più distributori.

In tali casi il Concessionario è obbligato a dare seguito alla richiesta di sostituzione.

Il CS documenta le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi sopra descritti (installazioni successive, spostamenti e sostituzioni), trasmettendo o rendendo accessibile al RUP un elenco, analogo a quello in *Allegato A*, con i relativi aggiornamenti.

Gli interventi sopra descritti (installazioni successive, spostamenti e sostituzioni) devono essere eseguiti entro il termine massimo previsto in *Allegato* C o il termine minore offerto dal Concessionario in sede di Gara.

Il rifornimento dei distributori deve essere eseguito con frequenza adeguata alle singole sedi, in relazione all'utenza potenziale e ai consumi stimati e rilevati, in modo da **mantenere la costante disponibilità dei prodotti.**

Il Concessionario è comunque tenuto ad assicurare, anche per le sedi decentrate o con minore utenza, le frequenze minime di passaggi per verifica e rifornimento delle macchine stabilite in *Allegato C*.

Il RUP può richiedere l'aumento delle frequenze dei passaggi per determinati periodi e/o sedi o punti di distribuzione (a titolo di esempio: per aumento dell'utenza potenziale in alcune sedi; per periodi caratterizzati da maggiori consumi; in occasione di eventi che comportano un maggiore afflusso di utenza, etc.), concordando con il CS piani specifici di rifornimento, che impegnano formalmente il Concessionario, anche nel rispetto delle frequenze concordate.

Inoltre, in caso di chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o ingredienti e/o materiali accessori, il personale addetto deve provvedere al rifornimento entro il tempo massimo previsto in *Allegato* C.

Il personale addetto del Concessionario deve provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, alle seguenti prestazioni minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
- verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.); in particolare l'addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate, etc.);
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che
 esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse; la pulizia deve essere
 estesa anche al pavimento e agli spazi adiacenti, ogni volta che si rilevi sporcizia e/o
 rifiuti derivanti dall'uso dei distributori;
- verifica dei contenitori portarifiuti in dotazione ai distributori, eventuale svuotamento degli
 stessi con sostituzione dei sacchetti e rimozione dei rifiuti prodotti; i contenitori portarifiuti
 devono essere tenuti sempre in ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora risultino
 deteriorati o non idonei alla funzione.

<u>Per la determinazione dei termini di esecuzione nonché delle relative penali e sanzioni</u> inerenti le attività descritte nel presente articolo (verifica, rifornimento e pulizia) si rinvia *all'Allegato* C.

ART. 16 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

<u>La manutenzione ordinaria</u> ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti in loco, comprendono le seguenti attività:

- controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
- eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;
- ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso dell'intervento di manutenzione.

Tutti i distributori installati presso le sedi devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria con la frequenza minima indicata in *Allegato* C.

Inoltre, il RUP può concordare con il CS un programma specifico di manutenzione preventiva, con incremento della frequenza, per determinati distributori o gruppi di distributori e/o per determinati periodi.

Il programma impegna formalmente il Concessionario nella tipologia di interventi da eseguire e nel rispetto della frequenza concordata.

I distributori per i quali risulti necessaria una più accurata manutenzione o una revisione totale, da eseguire presso l'officina o centro tecnico del Concessionario, devono essere sostituiti, contestualmente al ritiro, con macchine della stessa tipologia, o tecnologicamente superiori, in grado di erogare gli stessi prodotti.

In tal caso la sospensione del servizio, dovuta alla sostituzione dei distributori, deve essere contenuta entro il tempo massimo indicato in *Allegato* C.

<u>La manutenzione straordinaria</u> è prestata dal Concessionario a seguito di guasti o disfunzioni dei distributori, e comprende l'esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della funzionalità e dell'efficienza delle macchine, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi:

- su chiamata del RUP o del personale da questi incaricato;
- su chiamata dei Responsabili di sede o degli utenti della distribuzione;
- su impulso del CS o del personale addetto alle attività di rifornimento, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni;
- a seguito di rilevazioni telemetriche sulla funzionalità delle macchine.

Qualora la riparazione del guasto richieda la disinstallazione e il trasporto del distributore presso la propria sede, contestualmente al ritiro il Concessionario deve provvedere alla sostituzione con macchina della stessa tipologia, o tecnologicamente superiore, in grado di erogare gli stessi prodotti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti e completati entro il termine massimo indicato in *Allegato* C o il termine minore offerto in sede di Gara.

Gli interventi si intendono eseguiti e completati nei seguenti casi:

- con la soluzione del guasto e il ripristino completo della funzionalità della macchina;
- con la constatazione dell'impossibilità di riparare il guasto in loco e l'avvio della procedura di sostituzione della macchina; in tal caso la sostituzione, con riattivazione del servizio, deve

essere effettuata entro il tempo massimo indicato nello stesso Allegato C.

Se richiesto dal RUP il Concessionario deve fornire o rendere accessibili resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, con informazioni sui distributori verificati e/o riparati, i problemi rilevati e le soluzioni adottate.

ART. 17 - DISINSTALLAZIONI E RIPRISTINO DEGLI SPAZI

Al termine del Contratto il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di tutti i distributori installati nel corso della Concessione presso le sedi dell'Amministrazione.

Inoltre, nel corso del Contratto, il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di singoli distributori o gruppi di distributori, a seguito di richiesta del RUP o di richiesta dei Responsabili di Sede.

Per tutte le disinstallazioni (quelle conclusive del Contratto e quelle richieste o autorizzate nel corso del Contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;
- b) rimozione degli impianti elettrico e idrico precedentemente realizzati dal Concessionario per l'alimentazione e l'allaccio dei distributori, salvo diversa indicazione del RUP e/o dei Responsabili di Sede;
- c) rimozione di eventuali materiali di risulta;
- d) ripristino e pulizia degli spazi.

Riguardo al suddetto **punto** b), nel caso di esplicita richiesta del RUP e/o dei Responsabili di sede, gli impianti realizzati a servizio delle macchine sono conservati intatti e rimangono di proprietà dell'Amministrazione, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o compenso.

Riguardo al suddetto **punto** d), il ripristino degli spazi riguarda in particolare il pavimento e le pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori da rimuovere.

Se necessario, il pavimento e le pareti devono essere riportati dal Concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura, dovuta all'uso continuativo dei distributori e alla frequentazione dell'utenza.

Pertanto, escludendo l'obbligo di interventi globali o estesi di ripristino (quali, ad esempio, il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti), sono a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo):

- la rimozione di eventuali viti, stop e canaline, utilizzati per l'installazione dei distributori e degli impianti di allaccio a servizio degli stessi;
- la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento), dovuti all'installazione degli impianti a servizio dei distributori, con stucco o altri materiali idonei;
- la pulizia delle pareti e del pavimento.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, **causati da incuria o imperizia** del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione dei distributori, o anche nel corso delle precedenti attività operative connesse con il servizio.

Il CS documenta le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi di disinstallazione

eseguiti nel corso del Contratto, trasmettendo o rendendo accessibile al RUP un elenco, analogo a quello in **Allegato** A, con i relativi aggiornamenti.

Le attività di disinstallazione e ritiro devono essere completate entro i termini indicati in **Allegato** C, al quale si rinvia anche per le relative penali.

In particolare, la disinstallazione e il ritiro globale del parco macchine deve essere completato **entro 30 giorni solari** dalla scadenza o dall'eventuale risoluzione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'Amministrazione.

Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Amministrazione provvede direttamente allo sgombero e al ripristino degli spazi, con addebito delle relative spese al Concessionario.

Tuttavia, prima della scadenza del Contratto l'Amministrazione può fissare un termine diverso, in relazione ad eventuali esigenze connesse con le procedure di affidamento di una nuova concessione e con le modalità attuative per relativo il passaggio di gestione.

ART. 18 - STRUTTURA DI SUPPORTO E GESTIONE DATI

Per lo svolgimento del servizio il Concessionario deve avvalersi di una sede operativa, già attiva o da attivare alla stipula del Contratto o alla data del verbale di consegna del servizio, ubicata nel territorio della provincia di Palermo.

La sede operativa deve essere opportunamente dotata e attrezzata, **entro lo stesso termine globale previsto per l'installazione iniziale del parco macchine (v.** *Allegato C)***, con strutture e mezzi in grado fornire un adeguato supporto logistico alle attività connesse con la Concessione, secondo quanto descritto in offerta in sede di Gara.**

Decorso il suddetto termine, l'Amministrazione si riserva di verificare la conformità, rispetto a quanto delineato in offerta in sede di Gara, della sede operativa e delle strutture poste a supporto logistico delle attività previste per la Concessione.

La verifica può essere effettuata con acquisizioni documentali, aggiuntive o integrative rispetto a quelle presentate in Gara, e/o con l'esecuzione di specifiche perizie tecniche.

In caso di esito negativo della verifica, o nell'impossibilità di effettuarla per opposizione del Concessionario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Le informazioni inerenti le attività operative devono essere memorizzate e trattate tramite uno specifico <u>Sistema informatico di gestione dati</u>, già in dotazione o da realizzare o da adeguare presso la sede del Concessionario.

L'eventuale attività di realizzazione o adeguamento del software applicativo, è a totale carico del Concessionario e deve essere completata entro lo stesso termine globale previsto per l'installazione iniziale del parco macchine (v. *Allegato C*).

Decorso il suddetto termine, l'Amministrazione si riserva di verificare la conformità del Sistema informatico alle specifiche minime delineate nel seguito del presente articolo e alle funzionalità descritte dal Concessionario in offerta in sede di Gara, in particolare per quanto riguarda l'implementazione della telemetria e degli strumenti di controllo e monitoraggio proposti.

La verifica può essere effettuata anche con l'esecuzione di specifiche prove e perizie tecniche. In caso di esito negativo della verifica, o nell'impossibilità di effettuarla per opposizione del Concessionario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Il sistema deve prevedere l'aggiornamento e la gestione di informazioni inerenti i distributori installati nelle sedi dell'Amministrazione (identificazione, dislocazione, spostamenti, stato funzionale, etc.), le attività operative svolte sulle macchine presso le stesse sedi (rifornimento, manutenzione, riparazioni, etc.), altri dati quantitativi e contabili inerenti la Concessione, con le finalità di (elenco a titolo esemplificativo):

- monitorare e verificare i passaggi di rifornimento degli operatori addetti;
- gestire le richieste di riparazione e manutenzione e l'assegnazione degli interventi ai singoli operatori tecnici;
- monitorare i tempi di esecuzione e completamento degli interventi di manutenzione e riparazione;
- quantificare e monitorare i consumi e gli incassi;
- ottenere report statistici di riepilogo e analisi dei dati indicati ai punti precedenti.

Il personale addetto alle attività operative deve essere dotato di adeguati terminali mobili in grado di dialogare con il sistema di gestione dati per la risposta alle chiamate e l'inserimento dei dati relativi agli interventi svolti.

In qualsiasi momento nel corso del Contratto, il RUP può richiedere al CS, in formato cartaceo o digitale, schede o report con dati tecnici e statistici relativi a (elenco a titolo esemplificativo):

- · ogni intervento di rifornimento o manutenzione;
- rifornimento e manutenzione di tutti i distributori, con possibilità di filtro in relazione alle sedi (esempio: tutti i distributori presenti in una determinata sede o in un edificio);
- interventi effettuati in determinati archi temporali e/o in determinate sedi (esempi: interventi del giorno, della settimana, del mese; interventi eseguiti fra due date definibili, in una o più sedi).

ART. 19 - TELEMETRIA

Il Sistema informatico di gestione dati deve integrare un'applicazione di *telemetria* che consenta il monitoraggio da remoto dei distributori automatici, con possibilità di:

- controllare la funzionalità e rilevare eventuali blocchi delle macchine;
- rilevare gli effettivi consumi dei prodotti e i parametri rilevanti di funzionamento delle macchine (quali, ad esempio, temperatura, tempi di erogazione, etc.);
- inviare ai distributori comandi da remoto per la modifica di alcuni parametri di funzionamento.

Tutti i distributori installati devono essere tecnologicamente idonei alla telemetria, che il Concessionario deve applicare per il monitoraggio da remoto dell'intero parco macchine in uso presso le sedi dell'Amministrazione.

Possono essere escluse, previo accordo del CS con il RUP, solo le macchine collocate in sedi che non consentono il collegamento per mancanza di copertura di rete.

Le macchine e sedi escluse dalla telemetria sono chiaramente segnalate nell'elenco dei

distributori che il CS trasmette o rende accessibile al RUP in occasione delle variazioni del parco macchine.

ART. 20 - ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI

Alla data di stipula del Contratto o del verbale di consegna, il Concessionario deve avere attivo o attivare un recapito telefonico dedicato all'assistenza per gli utenti del servizio di distribuzione e alla gestione dei reclami.

Il recapito telefonico per l'assistenza deve essere gestito da un *Call Center* con un numero di terminali ed operatori adeguato al volume delle chiamate e tale da mantenere i tempi di attesa degli utenti entro limiti ragionevoli: in linea di massima, la risposta deve essere garantita entro un minuto (due minuti nei periodi di più intenso traffico telefonico).

Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato presso le sedi dell'Amministrazione e deve avere le funzionalità del <u>numero verde</u>, <u>utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare</u>, per:

- segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
- segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
- segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
- richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.

Riguardo all'ultimo punto, le modalità per l'effettuazione dei rimborsi sono concordate fra il RUP e il CS, anche in attuazione delle proposte formulate dal Concessionario in offerta in sede di Gara, in modo da fornire puntuale riscontro ad ogni richiesta, evitando la necessità di successivi solleciti da parte degli utenti.

Il Concessionario deve comunque garantire il rimborso entro un giorno lavorativo dalla chiamata o, nell'impossibilità obiettiva di rispettare tale termine (ad esempio: utente non reperibile o non immediatamente ricontattabile), entro il minor tempo possibile, facendosi interamente carico di eventuali spese eventualmente necessarie per portare a buon fine il rimborso (per esempio: spese per spedizione, bonifico, etc.).

La qualità dell'assistenza telefonica e la puntualità dei rimborsi sono oggetto di verifiche da parte del RUP, eseguite a campione e/o tramite gli strumenti di controllo e monitoraggio offerti dal Concessionario in sede di Gara, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali indicate in *Allegato* C.

Se richiesto dal RUP, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario deve trasmettere o rendere accessibili dati, report statistici e relazioni sulla tipologia delle chiamate pervenute, i problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.

Lo stesso RUP, sulla base dei dati acquisiti dal Concessionario e/o delle proprie verifiche presso gli utenti, può richiedere l'adozione di accorgimenti migliorativi, che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché non in contrasto con le disposizioni del Capitolato e/o della normativa vigente e non alterino i contenuti sostanziali dell'offerta presentata in sede di Gara.

ART. 21 - PUBBLICITÀ

Il Concessionario può esporre sulle superfici dei distributori o dei Box di distribuzione, o nel frontale di esposizione dei prodotti, messaggi informativi e/o pubblicitari inerenti il proprio marchio, la propria attività e i prodotti distribuiti, purché in linea con la peculiarità della collocazione delle macchine, all'interno delle R.U., e rispettando le proposte progettuali presentate in offerta in sede di Gara.

Non sono consentiti messaggi pubblicitari in contrasto con l'attività e/o gli obiettivi dell'Amministrazione, o non conformi al decoro richiesto per un servizio destinato alla comunità.

L'Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento la rimozione di tali messaggi pubblicitari e, nel caso il Concessionario non ottemperi, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 22 - CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il Concessionario è obbligato a dare attuazione agli strumenti di controllo e monitoraggio proposti in offerta in sede di Gara, nonché a fornire o rendere accessibili al RUP informazioni e dati inerenti il servizio in Concessione.

L'Amministrazione può verificare, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni del Capitolato da parte del Concessionario, nonché l'attuazione degli strumenti di monitoraggio offerti in Gara e il mantenimento di un elevato livello di qualità del servizio.

Il RUP e gli altri soggetti eventualmente incaricati dall'Amministrazione possono effettuare verifiche in loco, in relazione alla qualità dei prodotti distribuiti, del servizio offerto e della gestione delle attività operative, senza che il Concessionario possa impedirlo.

A tal fine Il Concessionario riconosce al RUP e agli altri soggetti eventualmente incaricati il diritto di svolgere indagini specifiche sulla qualità del servizio, con interviste o questionari, da sottoporre di propria iniziativa agli utenti della distribuzione, oppure avvalendosi degli strumenti di controllo e monitoraggio offerti in Gara e messi a disposizione dal Concessionario.

In ogni caso il Concessionario, a richiesta del RUP o degli altri soggetti eventualmente incaricati, deve fornire o rendere accessibili, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, tutte le informazioni inerenti:

- le attrezzature utilizzate per le attività operative previste per la Concessione;
- la tipologia e le caratteristiche dei prodotti in vendita;
- le procedure operative per lo stoccaggio, la conservazione e il trasporto dei prodotti destinati
- al rifornimento dei distributori;
- il comportamento tenuto dagli operatori addetti alle attività operative;
- i detergenti e sanificanti utilizzati per la pulizia dei distributori e dei componenti interni;
- le modalità di gestione delle attività e degli interventi connessi con la Concessione.

L'Amministrazione, sulla base delle verifiche e indagini in argomento, si riserva di chiedere

modifiche migliorative al servizio, che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché le richieste non siano in contrasto con quanto stabilito dalla normativa e/o dal Capitolato e non alterino in modo sostanziale i contenuti dell'offerta presentata in sede di Gara.

Nel caso in cui il Concessionario non fornisca i dati e le informazioni di cui sopra e/o non ottemperi alle richieste di modifiche migliorative, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere.

ART. 23 - APPLICAZIONE PENALI

Per eventuali ritardi, irregolarità o inadempienze da parte del Concessionario, il RUP applica le penali esplicitamente indicate nel testo del Capitolato e, relativamente agli interventi e alle attività operative, in *Allegato* C.

Il RUP rileva i casi sanzionabili con le suddette penali, anche a seguito di segnalazioni degli utenti e/o dei Responsabili di sede oppure avvalendosi degli strumenti di controllo e monitoraggio proposti dal Concessionario in sede di Gara.

Il RUP procede all'applicazione diretta delle penali, senza preventiva diffida, ogni volta che ne ricorrano gli estremi, con semplice comunicazione al CS tramite mail.

Inoltre, nel caso riscontri irregolarità non esplicitamente individuate come soggette a penali nel Capitolato o in *Allegato* C, ma tali da causare inefficacia e/o disfunzioni del servizio, il RUP può richiedere al CS, con diffida ad adempiere inviata tramite PEC, l'adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni), purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato e/o con la normativa vigente.

Decorso il suddetto termine senza che i correttivi richiesti siano stati adottati, il RUP può procedere ad applicare nei confronti del Concessionario la seguente penale:

• Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza dello stesso termine, per un massimo di 10 gg. lavorativi, oltre i quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Le somme per le eventuali penalità sono versate dal Concessionario cumulativamente per ogni semestre, tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell'Amministrazione.

I versamenti devono essere effettuati entro 30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del semestre di riferimento.

Il CS provvede a trasmettere al RUP, tramite mail, copia delle disposizioni di bonifico per penali, entro 7 (sette) giorni solari dall'avvenuto versamento.

A fronte del mancato pagamento delle penali nel termine suddetto l'Amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva, limitandosi a comunicarlo al CS, senza necessità di preventiva diffida.

In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di 15 (giorni) giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, comporta la risoluzione del Contratto.

L'applicazione delle penali non assolve il Concessionario dal completo adempimento degli

obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate.

Le penali sono applicate, per ogni annualità contrattuale (due semestri), entro il limite massimo del 10% del valore annuale della Concessione.

Qualora sia superato nel corso dell'annualità il suddetto limite massimo, l'Amministrazione, su segnalazione del RUP, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

ART. 24 - SICUREZZA

Nella gestione del servizio il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii..

Pertanto, il Concessionario è obbligato in particolare a:

- utilizzare, per l'esecuzione delle attività tecnico-operative previste dalla Concessione, macchine e attrezzature conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, fornite di certificazione e marcatura CE;
- garantire, per la manutenzione e le eventuali riparazioni dei distributori, parti di ricambio conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine e dei componenti, fornite di certificazione e marcatura CE.
- fornire, se richiesto dall'Amministrazione, ogni certificazione e documentazione prevista dalle norme di sicurezza in argomento;
- farsi carico degli eventuali adeguamenti dei requisiti tecnici delle macchine e/o dei relativi impianti di allaccio, derivanti da innovazioni della normativa o da prescrizioni delle autorità competenti;
- formare e informare il proprio personale addetto in materia di sicurezza ed igiene, prevenzione degli infortuni e pronto soccorso.
- dotare il personale addetto, a proprie cura e spese, di indumenti appositi e di eventuali dispositivi di protezione, atti a garantire la massima sicurezza ed igiene, in relazione alle specifiche attività svolte per la Concessione, in particolare per i lavori di installazione, rifornimento e manutenzione delle macchine;
- prevedere, durante le installazioni dei distributori e l'allestimento dei Box di distribuzione, una segnaletica di sicurezza a beneficio a protezione di terzi, mantenendo liberi nella zona di lavoro le vie di esodo per eventuali emergenze, secondo la normativa vigente e le indicazioni contenute nel DUVRI o specificamente fornite dai competenti Uffici Tecnici;
- mantenere in efficienza le macchine di distribuzione ed i relativi impianti di allaccio con specifici controlli tecnici, da eseguire con le modalità e la periodicità previste dalla normativa vigente e/o secondo le istruzioni del RUP e/o degli Uffici Tecnici;
- documentare, se richiesto dal RUP e/o dai competenti Uffici Tecnici, l'esecuzione delle attività e l'adozione delle cautele suindicate.
- Il Concessionario è direttamente responsabile dei danni agli impianti e/o ai locali e/o alle

persone derivanti da inosservanza delle norme di sicurezza.

Per i rischi e gli adempimenti relativi alle interferenze fra le attività del Concessionario e quelle dell'Amministrazione o di altri soggetti che operano presso la sedi che ospitano i punti di distribuzione, si rimanda al **DUVRI**, nel quale sono stimati i relativi oneri per la sicurezza, che può essere aggiornato nel corso della fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

La conformità alle norme di sicurezza e alle disposizioni contenute nel DUVRI può essere oggetto di verifiche degli Uffici Tecnici, sia preliminarmente, ossia prima dell'installazione di ogni distributore o punto di distribuzione, che periodicamente nel corso del Contratto.

In linea generale i distributori non devono essere installati in prossimità di uscite di sicurezza, né posizionati in modo da ostruire o intralciare le possibili vie di esodo in caso di emergenze (a titolo esemplificativo: vani scala, pianerottoli, corridoi di passaggio, etc.).

A seguito delle verifiche e valutazioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione può richiedere eventuali modifiche ritenute necessarie per adeguare la collocazione e/o l'allestimento e/o gli impianti di allaccio e/o le macchine alle prescrizioni delle norme di sicurezza e/o del DUVRI.

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alle modifiche richieste, facendosi carico delle eventuali spese.

Nel caso siano accertate inadempienze insanabili alle norme in materia di sicurezza e/o al DUVRI, ovvero nel caso in cui il Concessionario non esegua le modifiche richieste a seguito delle verifiche, l'Amministrazione procede a risolvere il Contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali del Concessionario.

ART. 25 - OBBLIGHI GENERALI PER L'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione assume l'obbligo di:

- mettere a disposizione del Concessionario gli spazi indicati negli Allegati o individuati nel corso del Contratto, per la collocazione e l'installazione dei distributori;
- fornire l'energia elettrica e, ove possibile, l'alimentazione idrica necessarie al funzionamento dei distributori;
- consentire la realizzazione e/o l'adeguamento di impianti ed allacci per l'alimentazione elettrica e idrica, fatta salva la possibilità di impartire disposizioni obbligatorie o fornire indicazioni tecniche sulla tipologia di intervento e le modalità di esecuzione;
- garantire al personale addetto del Concessionario il libero accesso alle sedi e agli spazi concessi per le attività previste dalla Concessione, in particolare per il rifornimento e la manutenzione dei distributori;
- far eseguire gli interventi tecnici di manutenzione e riparazione dei distributori esclusivamente dal personale addetto del Concessionario;
- adottare tutti gli accorgimenti tecnici suggeriti dal personale deputato del Concessionario per l'ottimale funzionamento dei distributori e del servizio di distribuzione.

ART. 26 - OBBLIGHI GENERALI ED ONERI PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l'esercizio di attività previste dalla Concessione, nonché le disposizioni generali dell'Amministrazione che regolano le attività delle sedi e della comunità universitaria.

Il Concessionario deve possedere o acquisire tutto quanto legalmente ed amministrativamente necessario, in virtù di norme e regolamenti specifici, per la gestione del servizio di distribuzione automatica e lo svolgimento delle attività connesse: autorizzazioni sanitarie, abilitazioni, licenze, etc...

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e all'eventuale rinnovo dei relativi provvedimenti autorizzativi e abilitativi o derivanti da adeguamenti normativi.

Il Concessionario deve inoltre essere dotato di **Manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP,** da produrre alla stipula del Contratto o alla data del verbale di consegna del servizio.

L'Amministrazione, in qualsiasi momento nel periodo di durata del Contratto, può richiedere la documentazione relativa alle suddette autorizzazioni e/o abilitazioni e al Manuale HACCP.

La mancanza delle suddette autorizzazioni o abilitazioni amministrative e/o del Manuale HACCP e/o la mancata produzione della relativa documentazione comporta la revoca della Concessione.

Il Concessionario è altresì obbligato a:

- comunicare all'Amministrazione, all'inizio della Concessione, i riferimenti (numeri telefonici e indirizzi e-mail), utilizzabili dal RUP per le attività di coordinamento e verifica;
- far osservare al proprio personale addetto le norme di legge e/o amministrative che disciplinano le attività della Concessione, nonché tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e negli Allegati;
- dare piena attuazione alle disposizioni concordate dal RUP con il CS nell'ambito delle attività di coordinamento e verifica, per quanto non in contrasto con le norme di legge e/o le disposizioni del Capitolato.

E' fatto divieto al Concessionario di:

- installare negli spazi concessi qualsiasi macchina o apparecchiatura estranea all'oggetto della concessione e/o alle attività previste dal Capitolato;
- distribuire prodotti e generi diversi da quelli previsti per la Concessione e/o indicati nel Capitolato.

Eventuali infrazioni ai suddetti divieti, rilevate dal RUP, anche su segnalazione degli utenti del servizio, possono comportare la risoluzione del Contratto.

Per quanto riguarda gli oneri, sono carico del Concessionario le seguenti spese:

- eventuali tasse o imposte dovute per lo svolgimento delle attività previste dalla Concessione;
- eventuali spese e/o tasse per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'uso e dalla manutenzione dei distributori.

ART. 27 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO

Il Concessionario è tenuto a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o dei soci lavoratori, se trattasi di
 cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL
 (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) delle imprese di settore e dagli accordi integrativi
 territoriali, per la zona nella quale sono svolte le prestazioni, sottoscritti dalle organizzazioni
 degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative; l'obbligo permane anche
 dopo la scadenza dei suindicati CCNL e fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa).

Tali obblighi vincolano il Concessionario, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti i relativi CCNL, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura della struttura o dimensione di impresa del Concessionario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal Concessionario allo svolgimento delle attività previste per la Concessione, per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

L'Amministrazione si riserva di verificare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo.

A richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali al personale addetto all'esecuzione delle attività in Concessione.

Le eventuali infrazioni configurabili come violazioni normative da parte del Concessionario sono denunciate dall'Amministrazione alle autorità competenti e comportano la risoluzione del Contratto.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Concessionario:

- deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni ai locali in cui sono ubicati i distributori, al proprio personale addetto e agli utenti della distribuzione automatica;
- è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell'ambito delle attività della Concessione, agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo l'Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito;

• è responsabile dell'operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

A garanzia dell'obbligo di risarcimento, all'atto della stipula del Contratto o, se precedente, alla data del verbale di consegna del servizio, Il Concessionario deve produrre, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative:

- polizza per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad Euro 2.000.000,00 per sinistro per la copertura RCO e ad Euro 5.000.000,00 per sinistro per la copertura RCT; la copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- polizza per incendio rischio locativo, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, a copertura dei locali concessi e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore ad Euro 2.000.000,00.

La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti.

Le polizze non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata l'Amministrazione.

Parimenti, i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione automatica e allo svolgimento delle attività connesse, per qualsiasi causa.

Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell'Amministrazione.

Le polizze devono esplicitamente prevedere l'obbligo della Società Assicuratrice a:

- notificare tempestivamente all'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo delle polizze e la loro eventuale disdetta per qualsiasi motivo;
- notificare tempestivamente all'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, tutte le eventuali circostanze che menomassero o possano menomare la validità dell'assicurazione;
- non apportare alle polizze alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali

di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall'applicazione dell'Art. 1898 c.c ..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare le polizze o appendici di cui al presente articolo, chiedendone l'eventuale adeguamento.

La mancata consegna delle polizze o appendici da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dall'Amministrazione, comporta la revoca della Concessione.

ART. 29 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso della Concessione.

Tali dati devono essere utilizzati dal Concessionario esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, il Concessionario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o
 tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante
 l'esecuzione del Contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

ART. 30 - DIVIETO DI CESSIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte.

Qualsiasi atto del Concessionario finalizzato alla cessione è nullo e determina la risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 31 - SUBCONCESSIONE

È consentita la subconcessione per le parti del Contratto indicate nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, secondo quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 32 - MODIFICA DEL CONTRATTO

La Concessione può essere modificata, nel periodo di efficacia del Contratto, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi ed entro i limiti espressamente previsti dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016.

Restano in ogni caso fermi i principi, sanciti dallo stesso D.Lgs. 50/2016, inerenti il rischio operativo, che permane in capo al Concessionario.

ART. 33 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

La Concessione e le attività connesse sono disciplinate:

- dagli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016;
- da norme e regolamenti vigenti in materia di igiene e distribuzione di alimenti e bevande;
- da norme e regolamenti vigenti in materia di installazione, manutenzione e igiene delle macchine per la distribuzione automatica di bevande e alimenti;
- da ogni altra norma richiamata nel testo del Capitolato;
- dal Capitolato e dai relativi Allegati;
- dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- dal Contratto stipulato con il Concessionario;
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti e purché non in contrasto con esse.

ART. 34 - RISOLUZIONE, CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO E SUBENTRO

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto, di diritto e senza alcun termine di preavviso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, nei casi esplicitamente indicati:

- negli articoli del Capitolato che descrivono la Concessione e i relativi adempimenti a carico del Concessionario;
- nell'Allegato C al Capitolato, che riporta i termini previsti per l'esecuzione di interventi e attività operative inerenti la Concessione.

La risoluzione ipso jure del Contratto può essere dichiarata, inoltre, nei casi di seguito elencati:

- cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico del Concessionario;
- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dal Concessionario in sede di Gara, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge 190/2012;
- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione, emanato con D.R. n. 1528 del 27/05/2015;

- frode o grave negligenza da parte del Concessionario, in relazione agli obblighi stabiliti dal Capitolato e dal Contratto di Concessione;
- manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione delle attività previste per la Concessione, ovvero servizio palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato, negli Allegati e nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara.

Nelle ipotesi sopra elencate e in quelle esplicitamente indicate negli altri articoli del Capitolato il Contratto è da intendersi risolto con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione, inoltrata al Concessionario in forma di raccomandata AR o PEC.

Eventuali inadempienze non esplicitamente individuate dal Capitolato come causa di risoluzione, ma tali da inficiare o compromettere gravemente la regolarità del servizio in Concessione e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, sono contestate dall'Amministrazione con diffida, inoltrata al Concessionario a mezzo raccomandata AR o PEC.

Nella diffida è prefissato un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni), entro il quale il Concessionario deve sanare l'inadempienza e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora non ritenga di accogliere le eventuali giustificazioni addotte dal Concessionario, l'Amministrazione procede a risolvere il Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto (quelli di diritto ex art. 1456 c.c. e quelli preceduti da formale diffida), il Concessionario non può vantare pretese di rimborso del canone e incorre nella perdita della cauzione definitiva, che è incamerata dall'Amministrazione.

Inoltre, rimane salvo e impregiudicato il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Per i casi di cessazione, revoca d'ufficio, subentro e per tutto quanto non previsto dal presenta articolo, si rinvia all'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Dopo l'aggiudicazione della Gara e ad esito positivo dei controlli di legge sul Concessionario, l'Amministrazione procede alla stipula del Contratto.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione della Gara e la stipula del Contratto (imposte di bollo e di registro).

ART. 36 - FORO

Per ogni eventuale controversia fra l'Amministrazione e il Concessionario la competenza è del foro di Palermo.